

direzione centrale ambiente ed energia

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

AUTORITA' COMPETENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 20/12/2017

Oggetto: Linee Guida e Disposizioni riguardanti la gestione operativa ed i procedimenti amministrativi sul traffico transfrontaliero dei rifiuti di cui al Reg. Com. 1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni.-

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, scaturito dalle disposizioni in materia dettate dal precedente Regolamento CEE 259/93, ha disciplinato, a livello europeo, le spedizioni internazionali di rifiuti e dettato le procedure e regimi di controllo al fine di prevenire situazioni di pericolo ed irregolarità.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 194 recante la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nonché gli art.li 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, hanno altresì stabilito che le Autorità di spedizione e destinazione sono le Regioni e le Province autonome mentre l'Autorità di transito, nonché corrispondente, è il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Lo stesso art. 194 articolo ha fatto rinvio ad alcune istruzioni impartite con Decreto Interministeriale 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. (G.U. n. 250 del 26.10.98)" in attesa di norme disciplinanti ulteriormente alcuni punti specificati al co. 3 dello stesso.

Con la Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 concernente il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia e la seguente Legge Regionale 28 giugno 2016 n. 10, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha riassorbito e avvocato a se le funzioni delle Province in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia, in attuazione del processo di riordino previsto dalla L.R. 26/2014, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Rimandando in particolare allo stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, all'art. 196 e all'art. 197, le disposizioni da cui derivano le funzioni amministrative, avente particolare riferimento la sorveglianza ed il controllo in materia di spedizioni di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione del Regolamento CE 1013/2006 in quanto unica Autorità Competente corrispondente all'intera Regione Friuli Venezia Giulia.

Il recente DM 22/12/2016 "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017)" h a disposto l'utilizzo di un Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (SISPED) in attuazione del

Regolamento (UE) n. 660/2014. Le nuove norme sono mirate a migliorare la sorveglianza ed il controllo in materia di spedizioni di rifiuti transfrontalieri e la Regione Friuli Venezia Giulia ha aderito alle iniziative del Ministero dell'Ambiente per rendere fattivo tale progetto e consentire anche autonome verifiche su strada da parte delle forze di polizia.

In attuazione della Legge regionale la L.R. n. 34/2017 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" che abroga la L.R. 7 settembre 1987 (pubblicata sul 1° SO n. 42 al B.U.R. n. 43 del 25 ottobre 2017) che abroga la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 la Regione Friuli Venezia Giulia ha promosso ulteriori azioni mirate a prevenire negativi impatti ambientali nella gestione dei rifiuti sul territorio regionale ed a conformarne la stessa ai principi di economia sostenibile in attuazione dei contenuti della decisione adottata dal Parlamento europeo e del Consiglio n. 1386/2013/UE .

Al fine di omologare le modalità operative e di rendere unitaria l'attività amministrativa degli atti di questa Regione nell'ambito dell'applicazione del Regolamento Comunitario 1013/2006 sul traffico transfrontaliero di rifiuti, con il presente documento (Linee Guida e Disposizioni riguardanti la gestione operativa ed i procedimenti amministrativi sul traffico transfrontaliero dei rifiuti di cui al Reg. Com. 1013/2006.).

Pertanto si definiscono i seguenti punti sottendenti le procedure di attuazione della disciplina e fornire indicazioni finalizzate ad migliorare e uniformare il sistema della gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nella Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Autorità Competente (A.C.)

1 ELENCO DEI RIFIUTI

Il Regolamento comunitario definisce gli elenchi dei rifiuti la cui spedizione può essere autorizzata osservando specifiche procedure a seconda delle loro caratteristiche

I rifiuti soggetti a procedura di notifica sono quelli indicati nell'elenco "Ambra" (allegato IV) mentre quelli soggetti al solo obbligo di informazione figurano nell'elenco "Verde" (allegato III) ed il loro trasporto è consentito a condizione che il relativo movimento sia accompagnato dal modulo contenuto nell'allegato VII debitamente compilato ed i rifiuti stessi gestiti da impianti autorizzati.

2 DOCUMENTI DA ATTIVARE PER UN TRASPOSRTO TRANSFRONTALIERO ATTRAVERSO IL DOCUMENTO DI NOTIFICA

La pratica che attiva il procedimento per la spedizione dei rifiuti transfrontalieri deve essere raccolta in fascicolo con frontespizio di cui all' **Allegato a)** delle presenti Linee Guida.

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per i quali necessita l'attivazione della notifica deve essere attivato per tramite dei seguenti documenti:

- DOCUMENTO 1/A
- DOCUMENTO 1/B

compilati secondo le istruzioni di cui al Regolamento CE 1013/2006, emanate con Regolamento CE 669/2008 della Commissione (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 188 del 16 luglio 2008).

La richiesta dei Documenti 1A ed 1B avviene attraverso l'invio del modulo di cui all'Allegato b) delle presenti Linee Guida. ASSIEME AL DOCUMENTO 1/A E AL DOCUMENTO 1/B OCCORRE CORREDARE LA DOMANDA di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento Comunitario 1013/2006 di cui all'Allegato II - Informazioni e documenti che corredano la Notifica - Parte 1 e Parte 2.

A tal fine sarà cura da parte di questa Direzione regionale elaborare ed emanare la "Modulistica Tipo" a completamento delle presenti Linee Guida per uniformare le procedure e le attività amministrative relative all'attuazione del traffico Transfrontaliero di rifiuti.

Tale modulistica verrà pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per attuare i principi di semplificazione potranno essere accolte dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, facenti parte essenziali dei dossier di notifica, fatto salvo le verifiche istruttorie e le indagini di riscontro. Le dichiarazioni potranno altresì riguardare:

- A) l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- B) l'iscrizione della Società alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura Artigianato (C.C.I.A.A.) e/o le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali;
- C) che la Società è coperta da assicurazione per la responsabilità civile e che il trasporto dei rifiuti viene effettuato da Ditte autorizzate con provvedimento in corso di validità nonché in possesso di adeguata garanzia relativa alla responsabilità civile verso terzi (questa dichiarazione può essere allegata, in copia, in luogo dell'elenco dei traportatori) e la licenza europea dei Trasportatori.

Per le esportazione dei rifiuti verso i paesi terzi indicati nel Reg.to (CE) 1418/2007, e successive modifiche, in particolare nel caso in cui queste siano sottoposte a notifica ed autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all'art. 35 del Reg.to CE 1013/2006 si evidenzia che:

- il contratto fra il notificatore ed il destinatario deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 del Reg.to 1013/2006, anche gli obblighi indicati all'articolo 35, comma 3, lettera f) dello stesso regolamento;
- il notificatore dovrà dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità a norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. A tal fine dovrà essere presentata in alternativa:
 - una dichiarazione dell'autorità competente di destinazione che attesti il rispetto, da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, di norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;
 - una dichiarazione che attesti la predetta condizione, corredata da una relazione che dimostri, attraverso idonea documentazione (progetti, descrizione dei cicli di trattamento, modalità di gestione delle emissioni di qualunque natura nell'ambiente, immagini fotografiche o altro), la conformità dell'impianto a norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. La relazione dovrà contenere anche una adeguata comparazione delle suddette norme.

3 PIANO NAZIONALE DELLE ISPEZIONI E SISPED

Tenuto conto che il Regolamento CE 1013/2006 considera la problematica dei controlli sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti una priorità e istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) ha adottato il D.M. 22/12/2016 "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017) " con il quale è stato previsto il Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (SISPED).

Con l'attivazione del SISPED dal 1 giugno 2017 (il programma è accessibile dal sito web del Ministero al link: http://www.minambiente.it/pagina/sisped) gli utenti, i notificatori e le stesse Autorità Competenti (A.C.) preposte ai processi autorizzatori devono caricare i dati relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti.

L'Autorità Competente può attivare modalità di ispezione in via autonoma o con il supporto e la collaborazione di altre autorità di controllo. Si definiscono "ispezioni" le azioni di cui il punto 35 bis dell'art. 2 del Reg (CE) 1013/2006 s.m.i. ".. Je azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento."

4 INDICAZIONI OPERATIVE

Ai fini delle presentazioni documentali attinenti alle richieste di attivazione del traffico transfrontaliero di rifiuti e della gestione delle procedure di notifica, si stabilisce quanto segue :

per tracciare al meglio l'importante mole di comunicazioni, soprattutto in entrata verso l'A.C.,
 si richiede che gli utilizzatori definiscano in modo unitario le definizioni dell' "oggetto" delle
 note e delle trasmissioni documentali da inoltrare alla scrivente Autorità.

Di seguito viene definita la modalità che deve essere utilizzata, fatta eccezione per la richiesta di modelli in bianco di notifica (al primo caso) si invita, in tutti gli altri casi, a indicare per prima cosa il numero della notifica e di seguito l'identificazione della comunicazione che si intende allegare.

Fac-simile:

NOTIFICATORE – Richiesta rilascio modelli in bianco 1/A e 1/B

Es:

IT012345 - Trasmissione Modelli 1/A e 1/B

IT012345 – Trasmissione Dossier di notifica

ITO12345 – Richiesta rilascio Modelli 1/B - Trasmissione garanzia finanziaria (unica tranche / tranche da _ a _) e corrispondenti diritti amministrativi

IT012345 – Comunicazione preventiva viaggio/i n. _

IT012345 - Comunicazione variazione viaggio/i n. _

IT012345 - Variazione trasportatore viaggio/i n. _

ITO12345 - Trasmissione Modello 1/B compilato Campo 18 da n. _ a n. _

ITO12345 - Trasmissione Modello 1/B compilato Campo 19 da n. _ a n. _

ITO12345 – Richiesta svincolo garanzia finanziaria (unica tranche/tranche da _ a _)

ITO12345 – Trasmissione Excel quantitativi effettivi spediti al 31 dicembre

IT012345 -Comunicazione Nuovo nominativo Legale Rappresentante / Modifica ragione sociale / Modifica ragione sociale impianto di destino / Nuovi trasportatori / ecc...

IT012345 – Trasmissione traduzione autorizzazione Autorità di destino

 le richieste degli atti di notifica e gli atti prodotti da questa amministrazione relativi alle approvazioni e al consenso, non sono assoggettati fatto salvo di specifiche indicazioni dagli enti preposti, al versamento del valore bollato di € 16 ritenendo che il versamento dei diritti, all'uopo definiti dal Decreto Ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, siano assorbenti degli oneri amministrativi preposti all'attivazione del traffico;

- la documentazione facente parte del dossier di notifica nonché le autorizzazioni emanate dalle autorità straniere devono pervenire anche la traduzione nella lingua maggiormente diffusa (inglese), tale traduzione a cura e responsabilità del soggetto notificatore sarà resa in forma semplice anche in lingua italiana senza tramite di perizie o asseverazioni giurate, fatto salvo le responsabilità penali a cui il notificatore stesso è assoggettato nel caso di dichiarazioni mendaci;
- le espressioni decisorie devono essere espresse per tramite di atti amministrativi siano esse: accoglimenti di notifica, accoglimenti di garanzie finanziarie o svincoli, dinieghi o altro;
- per il rilascio da parte della scrivente Autorità Competente del Decreto autorizzativo e dei corrispondenti documenti di movimento 1/B, oltre all'acquisizione delle autorizzazioni/nullaosta/silenzio assenso in capo alle Autorità Competenti interessate, deve essere preventivamente prestata idonea Garanzia finanziaria di cui all'art 6 del Regolamento CE 1013/2006, commisurata al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti trasportati nonché alla distanza percorsa per ogni viaggio (come stabilita dall'applicazione di apposita formula sempre ai sensi del D.M. n. 370/1998) nonché dell'integrazione, se dovuta, dei Diritti Amministrativi;
- riguardo il versamento dei Diritti Amministrativi si precisa, inoltre, che alla richiesta per il rilascio dei modelli di notifica in bianco deve essere allegata attestazione avvenuto versamento dei Diritti Amministrativi come richiesti dall'art. 3, comma 2, Allegato 4 del D.M. n. 370/1998, fissati in:
 - € 129,11 per ogni Notifica ad un massimo di 5 (cinque) trasporti, per le esportazioni;
 - € 258,23 per ogni Notifica ad un massimo di 5 (cinque) trasporti, per le importazioni;
 - € 25,82 per ogni trasporto eccedente i primi 5 (cinque) sia per le esportazioni che per le importazioni;

Gli estremi per effettuare il versamento sono i seguenti:

CONTOCORRENTIPOSTALE

Per versamenti di effettuare tramite bollettino di conto corrente postale è il seguente:

- intestazione REGIONEA UTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO TESORERIA
- Numero di conto: 85770709
- Causale del versamento: Diritti Amministrativi Spedizioni Transfrontaliere.

CONTOCORRENTEBANCARIO

Nel caso di pagamento mediante bonifico bancario o postale, i versamenti devono essere effettuati:

- presso la Tesoreria Regionale UniCredit Banca SpA, Via Cassa di Risparmio, 10 34121
 Trieste, indicando il codice IBAN (obbligatorio dal 30/6/2008) e la Causale del versamento:
 Diritti Amministrativi Spedizioni Transfrontaliere;
- per i versamenti a favore della Regione provenienti da circuito estero o da enti operanti con procedura di "mandato informatico" si raccomanda l'utilizzo del codice SWIFT.

A decorrere dal 30 ottobre 2014 viene modificato l'IBAN e lo Swift:

intestazione: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA numero di conto: 3152699 codice IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699 - codice SWIF T: UNCRITM10PA

- gli atti di autorizzazione da parte dell'Autorità Competente di spedizione (Regione F.V.G.) saranno formalizzati all'espressione di assenso delle altre Autorità, di destino ed eventualmente di transito;
- i documenti di Movimento 1B sono rilasciati in formato cartaceo, opportunamente numerati, timbrati e siglati. Una volta emanato il Decreto Autorizzativo o il/i Decreto/i di relativo alla Notifica o parte di attuazione di essa (trance). Il Direttore del servizio ha facoltà di delegare agli addetti alla funzione di rilascio di tali documenti;
- si rileva che per scelta operativa e per consentire agli operatori di settore un margine temporale di adattamento operativo nei confronti del il riassetto istituzionale, soprattutto in relazione alla formazione della unica Autorità competente su tutta le Regione F.V.G. e per l'avviamento del SISPED si intende aggiornare in un secondo momento la formazione e l'approvazione della nuova modulistica unitaria.

Dato il sopraggiungere di ingenti problematiche derivanti dalle importazioni dei rottami ferrosi rilevati con anomalie radiometriche ci si riserva di coordinare un approfondimento tematico coinvolgendo le autorità e gli enti concorrenti nella gestione della casistica, in particolare A.R.P.A. e Prefetture.

Direttore ing. Flavio Gabrielcig

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)